



**Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti**  
**UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO – GUARDIA COSTIERA**  
**MARATEA**

**ORDINANZA**

Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Maratea:

- VISTA:** l'istanza datata 16.01.2024, assunta al prot. n. 00495 del 16.01.2024, a firma del Presidente del Consiglio d'Amministrazione della Società "MARE PULITO S.r.l." con sede legale in Milazzo (ME) alla Via dei Mille n.15, in cui viene richiesta l'emissione di apposita ordinanza al fine di disciplinare il posizionamento di segnalamenti marittimi a delimitazione del "Parco Marino Riviera dei Cedri", con imbarcazione di supporto senza ausilio di O.T.S., nelle aree marine in prossimità dell'Isola di Dino e Isola di Cirella (CS);
- VISTA:** la Convenzione sul Regolamento Internazionale del 1972 per prevenire gli abbordi in mare, ratificata con legge 1085/77 (G.U. del 17/02/2017);
- VISTA:** la legge n. 979 del 31.12.1982 "Disposizioni per la difesa del mare";
- VISTA:** la legge n. 616 del 05.06.1962 sulla Sicurezza della Navigazione e della vita umana in mare ed il relativo Regolamento del 08.11.1991;
- VISTE:** le prescrizioni di segnalamento marittimo n.69/23/TA e n.70/23/TA protocollo n.002304 del 22/09/2023 del Comando Logistico della Marina Militare – Direzione Fari e Segnalamenti;
- VISTI:** i documenti di bordo della M/b denominata "Tritone" iscritta al n. MZ1769 dei Registri della Capitaneria di Porto di Milazzo;
- VISTO:** il verbale di consegna, in uso, di pertinenze del demanio marittimo ad altre amministrazioni dello stato ai sensi ex art.34 codice navigazione, registrato al n.08/2023 in data 29/12/2023 dalla Capitaneria di Porto di Vibo Valentia Marina;
- VISTA:** la nota pervenuta in data 07/02/2024 dalla Società incaricata, con la quale viene trasmesso il piano di sicurezza ed il cronoprogramma delle operazioni;
- CONSIDERATA:** la necessità di prevenire il verificarsi di possibili danni e di salvaguardare l'incolumità delle persone, delle cose e la sicurezza della navigazione, nonché di permettere il regolare svolgimento delle attività nelle acque ricadenti nella giurisdizione di questo Circondario marittimo sino al limite esterno delle acque territoriali italiane;
- RITENUTA:** la necessità di disciplinare, con propria Ordinanza, l'uso del bene pubblico sotto il profilo della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare;
- VISTI:** gli artt. 17 e 81 del Codice della Navigazione e gli artt. 59 e 524 del relativo regolamento di esecuzione;
- VISTA:** la legge 2 febbraio 1960 n. 68 "Norme sulla cartografia ufficiale dello Stato e sulla disciplina della produzione e dei rilevamenti terrestri e idrografici";

# RENDE NOTO

che a partire dal giorno 10/02/2024, la Società "MARE PULITO S.r.l." effettuerà il posizionamento di boe luminose presso il "Parco Marino Riviera dei Cedri", con imbarcazione di supporto senza ausilio di O.T.S., nelle aree marine in prossimità dell'Isola di Dino e dell'Isola di Cirella (CS), ricadenti nella zona di mare nell'ambito della giurisdizione di questo Circondario marittimo, nei punti di coordinate geografiche di seguito indicati:

## ISOLA DINO

BOA	LATITUDINE	LONGITUDINE
1	39° 51.953' N	015° 46.246' E
2	39° 52.330' N	015° 45.660' E
3	39° 52.803' N	015° 45.988' E

## ISOLA DI CIRELLA

BOA	LATITUDINE	LONGITUDINE
1	39° 41.474' N	015° 47.999' E
2	39° 42.137' N	015° 47.777' E

Le unità utilizzate durante le operazioni, dovranno essere considerate **nave con manovrabilità limitata** ai sensi della regola 3) lett. II) del vigente Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare.

Le stesse, durante le operazioni relative alla suddetta campagna di monitoraggio, mostreranno i segnali diurni e notturni previsti dalla COLREG.

# ORDINA

## Art. 1

### ***“Obblighi per le unità in transito in prossimità dell'area oggetto dell'attività”***

A partire dal **10/02/2024** e fino al termine delle operazioni, le unità navali ed i galleggianti di qualsiasi tipo, in navigazione o impegnate in qualsiasi altra attività nella predetta zona di mare, devono mantenersi ad una **distanza di sicurezza non inferiore a mt. 500 (cinquecento) dalle unità impegnate nelle operazioni citate in premessa**, procedendo comunque con la massima cautela, compatibilmente con le esigenze di manovra e, prestando la massima attenzione alle segnalazioni che potrebbero essere loro rivolte dall'unità impegnata nelle operazioni.

## Art. 2

### ***“Obblighi per l'unità impiegata nelle attività di posizionamento dei segnalamenti marittimi”***

E' fatto obbligo al comando di bordo, di attenersi alle prescrizioni già impartite dal Comando Logistico della Marina Militare – Direzione Fari e Segnalamenti, con i fogli citati in preambolo rilasciati per l'occasione.

Inoltre, il Comando di bordo dovrà:

- a) essere in possesso e in regola con tutti i documenti concernenti la sicurezza della navigazione e osservare le prescrizioni di sicurezza previste. In ogni caso, il numero delle persone a bordo, comprensivo di equipaggio, non dovrà essere superiore al numero consentito dalla consistenza dei mezzi di salvataggio, quale indicato nei pertinenti certificati di sicurezza;

- b) rispettare le norme promananti dalla Convenzione Internazionale per la prevenzione degli abbordi in mare (COLREG '72), resa esecutiva a livello nazionale con Legge n° 1085 del 21 dicembre 1977. L'unità, durante le operazioni relative alla suddetta campagna di monitoraggio, dovrà mostrare i segnali diurni e notturni previsti dalla COLREG' 72 relativi a "nave con manovrabilità limitata";
- c) l'unità dovrà mantenersi ad una distanza dalla costa tale da consentire alla stessa di manovrare in sicurezza in caso di mutamento delle condizioni meteomarine;
- d) dotare le unità e i mezzi impiegati di tutti i segnali prescritti dalla COLREG '72 in relazione alle particolari attività che essi svolgono;
- e) condurre le operazioni in condizioni di tempo a mare favorevoli (vento non superiore a forza 2 brezza leggera velocità 4/6 nodi, mare forza 2 poco mosso altezza media onde 0,10 – 0,50 metri), di ottima visibilità e nei limiti di governabilità del mezzo navale, e comunque in ore diurne;
- f) eseguire i lavori adottando tutte le precauzioni e gli accorgimenti tecnici atti ad evitare pericolo di inquinamento delle acque marine e qualsiasi nocimento all'ambiente;
- g) non arrecare danni all'ambiente marino ed al patrimonio ittico;
- h) rispettare le zone di pericolo istituite da MARINASUD e le zone segnalate negli avvisi ai naviganti e delle informazioni nautiche in vigore e successivi aggiornamenti;
- i) riferire a questa Autorità Marittima qualsiasi inconveniente e/o incidente;
- j) comunicare tempestivamente a questa Autorità Marittima l'inizio e la fine delle operazioni, per ogni singolo giorno, nell'area di giurisdizione di competenza di questo Circondario marittimo;
- k) comunicare a questa Autorità Marittima l'eventuale sostituzione dell'unità impiegata o per l'utilizzo di altre unità sussidiarie;
- l) utilizzare soltanto attrezzature preventivamente provate e controllate con certificazione di collaudo della casa costruttrice o di conformità al prototipo collaudato;
- m) provvedere affinché tutto il personale impiegato nelle operazioni sia coperto da idonea polizza assicurativa ed inoltre, possedere una copertura assicurativa estesa ad eventuali danni a terzi;
- n) il carico trasportato sull'unità, non solo non dovrà essere superiore ai limiti consentiti dalla certificazione di bordo, ma dovrà tener conto delle manovre di evoluzione e dell'ingombro del materiale caricato, al fine di scongiurare eventuali perdite del carico nel fondale marino;
- o) comunicare tempestivamente a questa Autorità Marittima l'eventuale posa/abbandono apparecchiature/attrezzature in mare, specificando:
  - modalità di segnalazione;
  - posizione;
  - motivi mancato recupero;
  - azioni in corso/intenzioni e ogni altra notizia utile ai fini della sicurezza della navigazione.

### **Art. 3** **"Manleva"**

L'Autorità Marittima è manlevata da qualsiasi eventuale danno a persone e/o cose che dovesse verificarsi durante l'esecuzione dei lavori e per tutto il periodo di permanenza della presente consegna.

### **Art. 4** **"Disposizioni finali e sanzioni"**

I contravventori alla presente Ordinanza, se alla condotta di un'unità da diporto, incorrono nell'illecito amministrativo di cui al D.Lgs n°171 del 18/07/2005 "Codice della Nautica da Diporto", negli altri casi, saranno puniti autonomamente o in eventuale concorso con altre fattispecie, ai sensi degli artt. 1164 e 1231 del Codice della Navigazione.



UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO – GUARDIA COSTIERA  
MARATEA

ISOLA DINO





UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO – GUARDIA COSTIERA  
MARATEA

**ISOLA DI CIRELLA**

